



Consulenti del Lavoro

# STUDIO PIRINU

*Tempio Pausania*

[www.studiopirinu.it](http://www.studiopirinu.it)

## NEWSLETTER

n. **13** del 5 Dicembre 2022

### **PESANTI SANZIONI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI.**

Il datore di lavoro o committente che non versa all'INPS le ritenute previdenziali (e assistenziali), operate sulle retribuzioni dei lavoratori, viola l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (**cfr. nostra newsletter n. 18/2016**).

In virtù di quanto sopra, ove il datore di lavoro o committente ometta il versamento di tali ritenute per un importo **non superiore a 10.000 euro l'anno**, sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 **se non provvede al pagamento delle stesse entro tre mesi dalla notifica dell'INPS**. Decorso inutilmente tale termine l'Istituto calcolerà la sanzione tenuto conto dei criteri dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (importo minimo euro 16.666,67) fermo restando l'obbligo di pagamento delle ritenute non versate. A questo ultimo proposito è intervenuto recentemente l'Istituto (cfr. messaggio 3616/2022) modificando il proprio orientamento in merito stabilendo che, secondo il periodo in cui sono collocati gli atti di accertamento e gli importi richiesti (ovviamente sotto la soglia dei 10.000 euro), sarà possibile applicare la sanzione nella misura delle metà del minimo edittale (5.000 euro, sempre fermo restando l'obbligo di pagamento delle ritenute non versate). Un particolare aspetto riguarda i legali rappresentanti delle società che sono chiamati in questo caso a rispondere in solido rispetto all'obbligo del soggetto giuridico. È bene evidenziare che ove la sanzione non venga pagata dalla società, saranno loro a risponderne personalmente.

Ove, **invece**, le ritenute su base annua superino i 10.000 euro e il datore di lavoro/committente non paghi entro tre mesi dalla diffida dell'Ente, succederà che il legale rappresentante sarà sottoposto ad azione penale rischiando la sanzione della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1032 euro, oltre naturalmente l'obbligo di versare le ritenute stesse. Nel corso del procedimento penale potrebbero essere valutate particolari circostanze quali, ad esempio, la "particolare tenuità del fatto", nei casi - ad esempio - si superi di poco il limite di 10.000 euro e il datore di lavoro/committente non sia avvezzo a simili comportamenti.

È bene precisare che "l'anno" si intende secondo il principio di cassa, nel senso che le ritenute si considerano a partire da quelle dello stipendio di dicembre di un anno fino a quelle di novembre dell'anno successivo. A titolo esemplificativo, se parliamo dell'anno "2017", si prenderanno in considerazione le ritenute dello stipendio di dicembre 2016 (scadenza versamento 16/01/2017) fino a quelle dello stipendio di novembre 2017 (scadenza versamento 18/12/2017).

Si ha notizia che l'INPS in questo periodo sta intensificando l'attività di notifica delle diffide.